



COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Nella seduta del 28 marzo 2018, composta da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente, relatore est.
Avv. Silvana Panzera	Membro effettivo
Avv. Achille Reali	Membro effettivo

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

sui ricorsi - riuniti - proposti, rispettivamente, in data 24 gennaio 2018, dai Sig.ri Sebastiano Gresta e Adolfo Veroux, nonché, in data 27 gennaio 2018, dal Sig. Salvatore Gissara, tutti nella qualità di tesserati della Sezione TSN di Catania, avverso la delibera del Consiglio Direttivo della predetta Sezione adottata in data 11 gennaio 2018, con la quale venivano rigettate le domande di rinnovo del tesseramento.

FATTO

Con ricorso, ex art. 3, co. 6 e 30, co. 5 Statuto delle Sezioni TSN, inviato a mezzo racc. a r. del 24 gennaio 2018, il Sig. Sebastiano Gresta, per il tramite dell'Avv. Paolo Sapuppo, ha chiesto disporsi l'annullamento della delibera n. 216 adottata dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Catania in data 11 gennaio 2018, con la quale - come richiamato nella comunicazione in pari data (prot. n. 011/18) a firma del Presidente del TSN di Catania, Carlo Rossitto, trasmessa al ricorrente il 15 gennaio 2018 senza allegare la predetta delibera - veniva rigettata la domanda di rinnovo del tesseramento.

Il Sig. Gresta chiedeva, preliminarmente, in via cautelare *"disporsi l'iscrizione d'ufficio fino all'esito del giudizio disciplinare"*, essendosi, nelle more, per poter partecipare all'attività agonistica, dovuto iscriversi ad altra Sezione *"posta a oltre 130 km di distanza dalla propria residenza (Milazzo)"*; rilevava, nel merito, *"in attesa di conoscere le motivazioni della Deliberazione n. 216 dell'11/01/2018 del Consiglio Direttivo della Sezione di Catania ad oggi ignote, e illegittimamente non consegnate"*, che *"in data 09/01/2018 instava per la propria reinscrizione alla Sezione di Catania (...) della quale è socio dal 2011 corrispondendo la relativa quota di iscrizione; in data 12/01/2018, recatosi in sede per effettuare gli allenamenti, gli veniva negato l'accesso dal Direttore Di Muni il quale gli riferiva oralmente dell'intervenuto rigetto della iscrizione; in data 15/01/2018 riceveva a mezzo racc. a/r la comunicazione di diniego dell'iscrizione (...)"*, sopra richiamata, provvedendo, quindi, in data 16 gennaio 2018 a depositare *"istanza di accesso agli atti per ottenere il contenuto della delibera del Consiglio Direttivo e conoscerne la motivazione (...)"*. In punto di diritto, evidenziava nel ricorso che *"l'art. 3 dello Statuto prevede che il diniego sia motivato e che tale motivazione*



sia immediatamente trasmessa al Collegio dei Probiviri, avverso la decisione del quale è possibile interporre ricorso all'UITTS; solo in caso di assenza del Collegio dei Probiviri è consentito il ricorso diretto alla Commissione di Disciplina dell'UITTS; però presso la Sezione di Catania, che conta oltre 2000 iscritti, tale Collegio dei Probiviri è istituito ma di fatto inattivo, poiché, per quanto a conoscenza del socio ricorrente, la nomina di due dei tre componenti eletti non è stata ratificata dagli organi competenti; sussiste, pertanto, il legittimo dubbio che tale adempimento non sia stato effettuato, con conseguente nullità in procedendo del diniego (...)".

Con ordinanza ex artt. 21 del Regolamento di Giustizia e 3, co. 6 dello Statuto delle Sezioni TSN, il Sig. Sebastiano Gresta veniva ritualmente convocato innanzi a questa Commissione per la seduta del 13 marzo 2018.

Parimenti, con ricorso, ex art. 3, co. 6 dello Statuto delle Sezioni TSN, inviato a mezzo pec del 24 gennaio 2018, il Sig. Adolfo Veroux ha chiesto disporsi l'annullamento della delibera n. 216 adottata dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Catania in data 11 gennaio 2018, con la quale - come richiamato nella comunicazione in pari data (prot. n. 012/18) a firma del Presidente del TSN di Catania, Carlo Rossitto, trasmessa al ricorrente il 15 gennaio 2018 senza allegare la predetta delibera - veniva rigettata la domanda di rinnovo del tesseramento.

Il Sig. Veroux chiedeva "disporsi l'iscrizione alla Sezione di Catania", essendosi, nelle more, dovuto iscrivere "presso la sezione di Milazzo", per poter partecipare all'attività agonistica, rilevando, nel merito, che "in data 07/01/2018 provvedeva al rinnovo del tesseramento alla Sezione TSN di Catania della quale è socio dal 2012, corrispondendo la relativa quota di iscrizione; con nota prot. n. 012/18 del 11/01/2018, notificata in data 15/01/2018, il Presidente della Sezione di Catania" gli comunicava "che il C.D. aveva rigettato il rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2018, senza notificare il provvedimento con il quale ha motivato il diniego (...)", provvedendo, quindi, in data 15 gennaio 2018 a richiedere a mezzo pec "copia del provvedimento (...)" e a depositare "istanza di accesso agli atti per ottenere il contenuto della delibera del Consiglio Direttivo e conoscerne la motivazione (...)". In punto di diritto, evidenziava nel ricorso che "l'art. 3 dello Statuto della Sezione prevede che il diniego sia motivato e che tale motivazione sia immediatamente trasmessa al Collegio dei Probiviri, avverso la decisione del quale è possibile interporre ricorso all'UITTS e che solo in caso di assenza del Collegio dei Probiviri è consentito il ricorso diretto alla Commissione di Disciplina dell'UITTS; per quanto a conoscenza presso la Sezione di Catania il Collegio dei Probiviri, benché regolarmente istituito, risulta di fatto inattivo per mancanza di ratifica della nomina di due dei tre componenti eletti".

Con ordinanza ex artt. 21 del Regolamento di Giustizia e 3, co. 6 dello Statuto delle Sezioni TSN, il Sig. Adolfo Veroux veniva ritualmente convocato innanzi a questa Commissione per la seduta del 13 marzo 2018.



Infine, con ricorso, ex art. 3, co. 6 dello Statuto delle Sezioni TSN, inviato in data 27 gennaio 2018, il Sig. Salvatore Gissara ha chiesto disporsi *“la sospensione immediata”* del provvedimento non motivato di diniego all’iscrizione disposto dal Consiglio Direttivo della Sezione di Catania con la delibera n. 216 dell’11 gennaio 2018, con la quale - come richiamato nella comunicazione in pari data (prot. n. 010/18) a firma del Presidente del TSN di Catania, Carlo Rossitto, trasmessa al ricorrente il 19 gennaio 2018 senza allegare la predetta delibera – veniva rigettata la domanda di rinnovo del tesseramento.

Il Sig. Gissara chiedeva disporsi *“d’ufficio l’iscrizione alla Sezione TSN di Catania”*, essendosi, nelle more, per poter partecipare all’attività agonistica, dovuto iscrivere *“presso la sezione TSN di Milazzo”*; rilevava, nel merito, che *“in data 03-01-2018 ha provveduto al rinnovo del tesseramento alla Sezione di Catania; in data 19 gennaio 2018 richiedeva a mezzo pec “copia del provvedimento motivato(...)”*. In punto di diritto, evidenziava nel ricorso che *“l’art. 3 dello Statuto della Sezione di Catania prevede che il diniego all’iscrizione sia motivato e che tale motivazione sia immediatamente trasmessa al Collegio dei Probiviri, avverso la decisione del quale è possibile interporre ricorso diretto alla Commissione di Disciplina dell’UITA; o in assenza di detto Collegio, direttamente all’attenzione di codesta Commissione di Disciplina”*.

Con ordinanza ex artt. 21 del Regolamento di Giustizia e 3, co. 6 dello Statuto delle Sezioni TSN, il Sig. Salvatore Gissara veniva ritualmente convocato innanzi a questa Commissione per la seduta del 13 marzo 2018.

A tale data, il Presidente della Commissione, quale relatore, riferiva sulla vicenda oggetto dei predetti ricorsi.

Era presente l’Avv. Sapuppo per tutti e tre i ricorrenti, il quale, riservando la formalizzazione del mandato conferitogli, chiedeva contestualmente la riunione dei procedimenti.

La Commissione di Disciplina provvedeva ad acquisire agli atti la nota trasmessa in data 28 febbraio 2018 dalla Sezione TSN di Catania la quale riportava l’estratto delle delibere del Consiglio Direttivo n. 215/2017 e n. 216/2018; acquisiva inoltre la memoria difensiva trasmessa dall’Avv. Sapuppo per conto del Sig. Salvatore Gresta datata 2 marzo 2018 e relativi allegati, nonché la comunicazione trasmessa a mezzo PEC dai ricorrenti Veroux e Gissara in data 9 marzo 2018 (prot. UITA n. 0002243/18 del 12 marzo 2018) aventi ad oggetto il conferimento della delega all’Avv. Sapuppo per rappresentarli all’udienza del 13 marzo.

L’avv. Sapuppo chiedeva termine per il deposito di ulteriori memorie difensive nell’eventualità che il collegio disponesse l’acquisizione di altri atti e riservava, altresì, il deposito di formale lista testi con indicazione dei nomi e delle circostanze su cui riferire.

La Commissione di Disciplina si riservava.

All’esito della camera di consiglio la Commissione disponeva la riunione dei ricorsi proposti, ex art. 3, co. 6 dello Statuto delle Sezioni TSN, dai Sigg. Adolfo Veroux, Salvatore Gissara e Sebastiano Gresta;



l'acquisizione a mezzo pec, entro il termine del 19 marzo 2018, da parte della Sezione TSN di Catania, della copia integrale della delibera adottata dal Consiglio Direttivo della predetta Sezione in data 11 gennaio 2018, n. 216 nonché copia della nota datata 9 gennaio 2018 del Geom. Romano, come richiamata nella

predetta delibera; l'acquisizione della copia integrale della delibera adottata dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Catania in data 9 dicembre 2018, n. 215.

La Commissione concedeva termine ai ricorrenti fino al 26 marzo 2018 per il deposito di memorie difensive da trasmettersi a mezzo pec, rinviando per la discussione all'udienza del 28 marzo 2018.

A tale udienza, previa acquisizione da parte di questa Commissione dell'atto di nomina di difensore ritualmente formalizzato, nonché della copia integrale delle predette delibere e della nota del Geom. Romano, non erano presenti i ricorrenti nè l'Avv. Sapuppo, il quale, come da comunicazione trasmessa in pari data, chiedeva l'accoglimento dei ricorsi riportandosi alle memorie e ai documenti già versati in atti, e quindi *"principaliter l'annullamento della delibera 216/2018 dell'11/01/2018 del TSN Sezione di Catania perché infondata in fatto e in diritto, la declaratoria di nullità della intera procedura espulsiva per violazione del diritto di difesa dei ricorrenti, l'ordine di ammissione dei ricorrenti al TSN Sezione di Catania per l'anno 2018, nonché ogni statuizione conseguente e necessaria tesa all'effettivo reintegro dei ricorrenti nella Sezione di appartenenza"*.

La Commissione di Disciplina, riunita in camera di consiglio, rigettava le istanze istruttorie presentate in via subordinata dai ricorrenti, poiché ritenute ininfluenti ai fini della decisione. Procedeva, quindi, dopo ampia discussione, alla lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione entro 30 giorni.

MOTIVI

Dall'esame della documentazione in atti emerge che il provvedimento di rigetto delle domande di rinnovo dell'iscrizione alla Sezione TSN di Catania presentate rispettivamente dai ricorrenti è stato adottato dal Consiglio Direttivo con la delibera n. 216 dell'11 gennaio 2018 in evidente violazione delle norme del vigente Statuto delle Sezioni TSN.

Nel rilevare che detto provvedimento non risulta essere mai stato formalmente comunicato ai ricorrenti, limitandosi il Consiglio Direttivo a trasmettere una nota con la quale affermava che *"la sua domanda di rinnovo tesseramento presso questa Sezione è stata rigettata"* (cfr., docc. allegati ai ricorsi), a tal riguardo, anche in ragione di quanto dedotto dai ricorrenti, è bene esaminare il quadro normativo che disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione alle Sezioni di Tiro a Segno.



L'art. 3 dello Statuto delle Sezioni, titolato "Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione", al comma 5, precisa che *"Tutti coloro che intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo (...). La domanda di ammissione ad iscritto è annuale e, pertanto, può essere accettata fino al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce e decorre dalla data di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto"*.

Nel seguente comma 6 dello stesso art. 3 è stabilito che *"L'iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi. Il provvedimento deve essere motivato e rimesso, entro 24 ore, al Collegio dei probiviri o al Proboviro unico, ove istituito, per la convalida o rigetto del provvedimento"*.

Il successivo comma 11 del medesimo articolo chiarisce che *"L'iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. La continuità deve essere confermata attraverso il pagamento della quota e del tesseramento all'UITA entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di riferimento a pena della perdita delle prerogative di cui al successivo art. 43, comma 4"*.

Dall'esame congiunto delle trascritte previsioni si desume che la *"domanda di ammissione a socio volontario"* è riferibile alla prima iscrizione e non anche alla diversa ipotesi di *"rinnovo"* dell'iscrizione, e ciò in virtù del chiaro tenore letterale del comma 5 dell'art. 3 (*"Tutti coloro i quali intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo"*); iscrizione che una volta effettuata ha carattere continuativo e si rinnova di anno in anno attraverso il pagamento della quota.

Nel caso di specie i ricorrenti risultano essere già soci della Sezione TSN di Catania da diversi anni ed hanno provveduto, anche per il 2018, a versare la relativa quota entro il termine prescritto dal predetto comma 11 dell'art. 3.

Emerge, quindi, nella fattispecie in esame un uso improprio (*rectius*, non legittimo) dell'art. 3, co. 6 dello Statuto delle Sezioni, avendo dovuto semmai applicarsi l'art. 25, comma 8 e 9 che attribuisce al Presidente della Sezione il potere di sospendere l'iscritto in via cautelare, sempre che sussistano fondati motivi, per una durata massima di 30 giorni, dandone tempestiva e formale comunicazione all'UITA, oppure, in alternativa denunciare i fatti riguardanti le condotte dei ricorrenti direttamente alla Procura Federale.

Dall'esame della delibera n. 216, adottata dal Consiglio Direttivo della Sezione di Catania in data 11 gennaio 2018, non emerge però alcuna prova dei *"giudizi negativi e denigratori"* che sarebbero stati espressi dai ricorrenti nei confronti della Sezione stessa durante lo svolgimento di una cena sociale, secondo quanto avrebbe riferito il Delegato Regionale, Sig. Corrado Giraffa, al Presidente e ad un consigliere della Sezione TSN di Catania.



Anzi dalla nota allegata alla delibera stessa del 9 gennaio 2018, riferita al Geom. Romano, non emerge in alcun modo quello che invece viene riportato dal Consiglio Direttivo nel primo punto del verbale della seduta dell'11 gennaio 2018, ove si legge: *"in data 9 gennaio c.a. il Geom. Romano richiedeva alla Segreteria la protocollazione di una propria memoria nella quale pur confermando i fatti riferiti dal proprio Delegato Regionale (...)".*

Il Geom. Romano nella predetta nota si limita a dichiarare *"di non aver mai partecipato come persona nella trattazione di argomenti volti a denigrare l'immagine cui appartiene"*.

Emerge evidente, dunque, che quanto deliberato dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Catania nella seduta dell'11 gennaio 2018 non è conforme alla normativa statutaria.

L'art. 3, co. 6 dello Statuto sezionale prevede – come già richiamato - che il provvedimento *"deve essere sempre motivato e rimesso, entro 24 ore, al Collegio dei Probiviri o al Proboviro unico, ove istituito, per la convalida o il rigetto"* dello stesso.

In assenza di tale organo, l'ultima parte di tale norma prevede che il *"richiedente potrà proporre ricorso entro 10 giorni dalla data di notificazione alla Commissione di disciplina UITTS, che decide in via definitiva"*.

Ebbene, nella fattispecie in esame, come affermato dai ricorrenti non risulta istituito (o comunque operativo) presso la Sezione TSN di Catania il Collegio dei Probiviri (o il Proboviro Unico).

Ciò non significa, però, che il Consiglio Direttivo, nell'esercizio dei poteri disciplinari, anche di natura cautelare, possa ritenersi immune dall'applicazione, in via analogica, delle norme previste per il Collegio dei Probiviri dall'art. 30, comma 4 (durata temporale della sanzione) e 6 (garanzia del contraddittorio).

Diversamente opinando si verrebbero a ledere i principi del giusto processo sportivo e, primariamente, il diritto di difesa.

In senso favorevole a tale interpretazione depone la stessa norma contenuta nell'art. 27, comma 2, lett. l) dello Statuto delle Sezioni, la quale individua, tra le attribuzioni del Consiglio Direttivo, quella di *"segnalare"*, in assenza del Collegio dei Probiviri, agli Organi di Giustizia Federali *"gli iscritti passibili di sanzioni disciplinari"*.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti l'iter procedurale seguito dal Consiglio Direttivo non è affatto conforme a quanto previsto dalla applicazione combinata delle norme contenute nello Statuto sezionale, sopra richiamate.

Pertanto, assorbito l'esame di ogni ulteriore questione attinente al merito delle violazioni contestate ai ricorrenti, appare evidente che il provvedimento oggetto del presente procedimento sia stato emesso in violazione dello Statuto delle Sezioni TSN, oltreché dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, e, conseguentemente, è palesemente illegittimo.



P.Q.M.

Visto l'art. 3 del vigente Statuto delle Sezioni TSN, annulla, per le ragioni di cui in motivazione, il provvedimento di rigetto delle richieste di iscrizione alla Sezione TSN di Catania dei Sigg. Salvatore Gissara, Sebastiano Gresta e Adolfo Veroux, adottato dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Catania in data 11 gennaio 2018, nei confronti dei predetti; con conseguente iscrizione dei Sigg. Salvatore Gissara, Sebastiano Gresta e Adolfo Veroux alla Sezione TSN di Catania per l'intero anno 2018.

Roma, 28 marzo – 19 aprile 2018

Il Presidente, relatore estensore

Avv. Lina Musumarra

Il Membro effettivo

Avv. Silvana Panzera

Il Membro effettivo

Avv. Achille Reali

Il Segretario

Sig. Luca Stefanini